Thomas Kuehn

# Famiglia, donne e diritto nella Firenze quattrocentesca: ambiguità di un *Consilium*

## Problemi

In un'analisi della personalità giuridica, un gruppo di antropologi definisce in maniera provocatoria il diritto moderno. Discutendo sulla dicotomia tra struttura e azioni (dicotomia analoga a quella tra norme e differenze presentata in questo numero di «Genesis»), gli autori «argue that the constitutive logic of bourgeois legality constructs the subject of law both as an abstract individual, equal to and indistinguishable from other abstract individuals, as the bearer of a unique and natural self».[1] In corrispondenza a questa doppia possibilità dell'agire individuale, nel diritto moderno e nel pensiero sociale si verifica una distinzione qualitativa tra pubblico e privato. Fra le conseguenze di ciò, per il diritto moderno, c'è l'estensione dei diritti alle donne e persino l'utilizzazione del loro *status* sociale come indicatore di civilizzazione (come avviene ancora, ad esempio, nel caso nelle denunce infuocate del regime dei Talebani in Afghanistan), nonostante vengano elaborate sempre più numerose forme che rafforzano giuridicamente le distinzioni di *status* dei gruppi minoritari. Il diritto racchiude e definisce proprio quelle distinzioni che pretende sorgano al di fuori del proprio campo di osservazione.

Il diritto premoderno conosceva differenti dicotomie. Incapace di concettualizzare la distinzione attuale tra genere e sesso, il diritto, con una certa tranquillità, fissava privilegi e incapacità giuridiche tanto sulla base del sesso che di altri criteri. Lo stesso diritto, tuttavia, non faceva alcuna distinzione tra pubblico e privato, riferendo all'uno e all'altro le metafore dominanti di famiglia e parentela. Le gerarchie che ne conseguivano non dovevano essere minimizzate o deplorate come nel diritto moderno, ma descritte e persino celebrate. Eppure, le ambiguità di strut-

1. Jane F. Collier, Bill Maurer, Liliana Suarez-Navaz, *Sanctioned Identities: Legal Constructions of Modern Personhood*, «Identities», 2, 1995, pp. 1-27, a p. 5.

tura ed azioni esistevano anche allora e sono arrivate ad occupare un posto nelle analisi storiche, comprese quelle che riguardano le donne.

Un'area di ambiguità messa in luce nello studio della storia sociale della Firenze rinascimentale riguarda la relazione tra *ménage* e lignaggio, definita nel 1977 da Bill Kent nella sua elegante riformulazione del dibattito su famiglia allargata / famiglia nucleare.[2] Nel loro studio fondamentale *Les toscans et leurs familles* (1978), David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber hanno descritto in dettaglio le unità fiscali del catasto del 1427.[3] Essi hanno posto l'accento sulla continuità storica di importanti lealtà e obblighi al di là del nucleo familiare e della diretta discendenza paterna, riconoscendo legami di parentado costruiti attraverso matrimoni, relazioni d'affari, alleanze politiche ed altro. Il loro lavoro, insieme a quello di altri studiosi, inclusi gli studi di Stanley Chojnacki sul patriziato veneziano e di Diane Owen Hughes su quello genovese, ha cambiato nettamente i termini del dibattito storico.[4] Unità

2. Francis William Kent, *Household and Lineage in Renaissance Florence: The Family Life of the Capponi, Ginori e Rucellai*, Princeton, Princeton University Press, 1977. Opere precedenti avevano dato rilievo all'unità familiare rispetto al lignaggio, in linea col senso modernista di progresso dalla famiglia allargata a quella nucleare, come in Richard Goldthwaite, *Private Wealth in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1968. Questo approccio non è sparito, soprattutto non dai lavori accurati di Goldthwaite sul consumo domestico. Si veda il suo *The Empire of Things: Consumer Demand in Renaissance Italy*, in Francis William Kent e Patricia Simon (a cura di), *Patronage, Art, and Society in Renaissance Italy*, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp.153-75; e *Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1993, pp. 224-242; ma si veda anche Diane Owen Hughes, *Representing the Family: Portraits and Purposes in Early Modern Italy*, «Journal of Interdisciplinary History», 17, 1986, pp. 7-38.

3. Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1978, e Herlihy, *Medieval Households*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1985. I saggi di Herlihy sono stati raccolti dopo la sua morte in Anthony Molho (a cura di), *Women, Family and Society in Medieval Europe: Historical Essays, 1978-1991*, Providence-Oxford, Berghahn, 1995.

4. Gli importanti saggi di Chojnacki sono stati recentemente riuniti in *Women and Men in Renaissance Venice: Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 2000. Per Hughes si veda *Domestic Ideals and Social Behavior: Evidence from Medieval Genoa*, in Charles E. Rosenberg (a cura di), *The Family in History*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1975, pp. 115-43; *Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa*, «Past and Present», 66, febbraio 1975, pp. 1-28; *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, «Quaderni storici» 33, 1976, pp. 929-52. Si veda anche Paolo Malanima, *I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella Toscana dei Medici*, Firenze, Olschki, 1977; Roberto Bizzocchi, *La dissoluzione di un clan familiare. I Buondelmonti di Firenze nei secoli XV e XVI*, «Archivio Storico Italiano», 140, 1982, pp. 3-45; Leonida Pandimiglio, *Giovanni di Pagolo Morelli e le strutture familiari*, «Archivio Storico Italiano», 136, 1978, pp. 3-88; Lorenzo Fabbri, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400. Studio sulla famiglia Strozzi*, Firenze, Olschki, 1991 (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Quaderni di Rinascimento, 12); Pierre Hurtubise, *Une famille-témoin: les Salviati*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1985; Paula Clarke, *The Soderini and the Medici: Power and Patronage in Fifteenth-Century Florence*, Oxford, Clarendon Press, 1991; Paolo Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, «Studi medievali», 16, 1975, pp. 417-

domestica e lignaggio mantengono tuttora la loro preminenza nell'analisi storica. Lo studio di Anthony Molho (1994) sul mercato matrimoniale all'interno del patriziato fiorentino impiega efficacemente entrambi i termini per spiegare le dinamiche delle alleanze matrimoniali nelle *élites* e per identificare le stratificazioni interne all'*élite*.[5] La ricerca storica si è posta il problema di determinare la dinamica delle relazioni tra i nuclei familiari costituenti ogni singolo lignaggio, e di recuperare il senso di un intervento femminile nella morsa totalizzante di *ménages* e lignaggi completamente dominati dagli uomini.[6]

Ovviamente, il deciso carattere patrilineare dei lignaggi fiorentini e la conseguente assenza di donne nei resoconti storici ha suscitato molte ricerche.[7] Christiane Klapisch-Zuber, per prima, in una serie di articoli ha con vivacità delineato l'immagine delle donne fiorentine isolate, emarginate e sottomesse dal patriarcato.[8] Il suo lavoro è stato ripreso da molti studiosi, per confermare o contestare in vario modo le sue intuizioni su padri "assenti" e madri "crudeli".[9]

Risultati ugualmente importanti sono emersi da ricerche a livello simbolico, meno tangibile. Ci si può rifare, adesso, a vari studi sui modelli di trasmissione del nome, sulle genealogie e sull'intero campo dell'identità e della memoria di famiglia / lignaggio.[10] Studi antropo-

35; Marzio Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1984; Nino Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano, Sandron, 1910, più descrittivo e orientato verso la storia del diritto.

5. Anthony Molho, *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Cambridge, Harvard University Press, 1994.

6. Cfr. Anthony Molho, *Noms, mémoire, identité publique à Florence à la fin du Moyen Âge*, «Mélanges de l'École Française de Rome», 110, 1998, pp. 137-157.

7. L'assenza delle donne nel lavoro di Kent è stata posta in rilievo in una lunga recensione di Anthony Molho, *Visions of the Florentine Family in the Renaissance*, «Journal of Modern History», 50, 1978, pp. 304-311.

8. Cfr. il suo *Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago, University of Chicago Press, 1985; e *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Bari, Laterza, 1988. Si veda anche Isabelle Chabot, *Widowhood and Poverty in Late Medieval Florence*, «Continuity and Change», 3, 1988, pp. 291-311.

9. In questo caso, la bibliografia sempre crescente è divenuta eccessiva e non possiamo offrirne riferimenti esaustivi. Per il momento, si vedano i saggi ed i riferimenti bibliografici in antologie recenti: Judith A. Brown e Robert C. Davis (a cura di), *Gender and Society in Renaissance Italy*, London-New York, Longman, 1998; Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson Schutte e Thomas Kuehn (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1999; ed il mio articolo *Understanding Gender Inequality in Renaissance Florence: Personhood and Gifts of Maternal Inheritance by Women*, «Journal of Women's History», 8, 1996, pp. 58-80.

10. Christiane Klapisch-Zuber, *Les génealogies florentines du XIV^e^ et du XV^e^ siècle*, in *Le modèle familial européen. Normes, déviances, contrôle du pouvoir*, Roma, École Française de Rome, 1986, pp.101-31, tradotto in *La famiglia e le donne*, pp. 27-58; *Albero genealogico e costruzione della parentela nel Rinascimento*, «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 405-20; *The Genesis of the Family Tree*, «I Tatti Studies», 4, 1991, pp. 105-29; Anthony Molho, Roberto Barducci, Gabriella Battista, Francesco Donnini, *Genealogia e parentado. Memoria del potere nella Firen-*

logici sulla parentela e sui rituali hanno influito molto su tali ricerche, anche se non sempre in maniera positiva.[11]

Due conseguenze, entrambe rilevanti per il caso che stiamo per discutere, meritano attenzione. La prima è la crescente consapevolezza di spazi per il conflitto e l'interazione all'interno delle famiglie e dei *ménages* fiorentini. La concezione storica di una predominante solidarietà all'interno delle unità familiari e dei lignaggi ha lasciato il posto alla comprensione che molte forme e livelli di conflitto possano coesistere anche con unità e coesione.[12] Dobbiamo abbandonare la pretesa di avere a che fare con unità sociali pure, siano esse composte da individui o da gruppi, ed operare invece con il senso della permeabilità tra persone e gruppi, del punto in cui gli interessi possono divergere ed i conflitti sorgere. Esistevano, infatti, anche troppe ragioni di dissenso. Il potenziale di conflitti all'interno di nuclei familiari e lignaggi era sempre presente, pronto ad emergere quando fossero in gioco interessi importanti quale, ad esempio, un'eredità.[13]

La seconda conseguenza consiste nell'abbandono della tradizionale immagine della posizione femminile in campo sociale, economico e giuridico in termini di esclusione, oppressione e *status* o identità, per considerarla invece in termini di strategia, reciprocità e relazioni. I caratteri dell'identità sessuale erano culturali, radicati in testi anche se non riducibili a questi, negoziabili e non statici.[14] In una società come Firenze, diritti e privilegi delle donne (o la loro assenza) stanno al centro di una grande ambiguità, rilevabile in termini quali

*ze tardo-medievale. Il caso di Giovanni Rucellai*, «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 365-403; Giovanni Ciappelli e Patricia Lee Rubin (a cura di), *Art, Memory and Family in Renaissance Florence*, Cambridge-London, Cambridge University Press, 2000.

11. Cfr. Chris Wickham, *Comprendere il quotidiano: Antropologia sociale e storia sociale*, «Quaderni storici», 60, 1985, pp. 839-857, accoglie questo sviluppo con una certa prudenza critica. Meno ottimista, ma da una prospettiva diversa, è Anthony Molho, *The Italian Renaissance, Made in the U.S.A.*, in Anthony Molho e Gordon S. Wood (a cura di), *Imagined Histories: American Historians Interpret the Past*, Princeton, Princeton University Press, 1998, pp. 263-94.

12. Si vedano i miei *Emancipation in Late Medieval Florence*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1982, pp. 5-6; e *Honor and Conflict in a Fifteenth-Century Florentine Family*, «Ricerche Storiche», 10, 1980, pp. 287-310, ora nel mio *Law, Family and Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago, University of Chicago Press, 1991, capitolo 4.

13. Significativa eccezione è costituita da Ronald F. E. Weissmann, *The Importance of Being Ambiguous: Social Relations, Individualism, and Identity in Renaissance Florence*, in Susan Zimmermann e Ronald F. E. Weissman (a cura di), *Urban Life in the Renaissance*, Newark, University of Delaware Press, 1989, pp. 269-280. La sua impressione che a Firenze ci fosse «an excess of intimacy and community» che rese il mantenimento di un certo livello di ambiguità una risposta funzionale, guida i miei sforzi qui, sebbene io abbia a che fare con una serie di interazioni giuridiche e differenze di *status* e capacità che mi impediscono di vedere tutti i fiorentini come egualmente ricompresi negli stessi *networks*.

14. Questi sono gli argomenti di Giorgia Alessi, *L'uso del diritto nei recenti percorsi della "gender history"*, «Storica», 5, 1999, 15, pp. 105-21.

agnazione, patrilignaggio e, dietro a questi, *patria potestas*. Giulia Calvi, per esempio, nei suoi eleganti studi sulla vedovanza e la tutela dei minori, ha ricostruito il senso, a livello delle pratiche e delle previsioni giuridiche, della bilateralità della parentela a Firenze, dimostrando in modo convincente come l'identità agnatizia non fosse una categoria fissa, ma un tratto discorsivo di una ideologia delle identità.[15]

Una volta che l'attenzione si è diretta verso le concrete relazioni tra soggetti agenti e risorse, quando ci si sposta da un livello normativo formale alle consuetudini, alle pratiche, agli usi, può emergere che le identità e gli interessi di uomini e donne non fossero così divergenti, la famiglia non fosse così decisamente patrilineare e le donne non così passive.[16] Eppure – e questo è l'importante punto di partenza di questo saggio –, non possiamo spingerci fino a trascurare completamente la normativa o a non accordarle nessun effetto pratico o processuale di fronte a strategie e linguaggi. Se non altro, è da notare che le strategie "laterali", che cercavano cioè di tagliare trasversalmente la verticalità delle norme, non riuscirono mai a sovvertirle. Le norme rimasero in vigore. Nel caso di Firenze, le norme statutarie che prendevano in considerazione la dote, l'eredità e la capacità giuridica femminile, rimasero quasi invariate per secoli. In questo modo, sopravvissero anche i conflitti e le ambiguità che ripetutamente emergevano nell'ambito del diritto e che dettero modo a giuristi e giudici di confrontarsi con loro.

Sono sempre più convinto che qualche grado di ambiguità fosse essenziale a Firenze (come anche in altre società) per lo stabile funzionamento di una società ordinata.[17] Certo, però, che all'interno dei casi singoli le ambiguità dovevano essere eliminate. Così, per esempio, quando si trattava di definire la destinazione di un'eredità, il tribunale doveva prendere una decisione, con o senza l'aiuto di un esperto. Le due parti avevano comunque una serie di possibilità per opporsi e sfruttare ogni decisione. Inoltre, qualunque fosse la decisione della corte nel caso in questione, non esistevano garanzie che il prossimo caso simile sarebbe stato giudicato nello stesso modo. L'ambiguità rimaneva, prestando la sua flessibilità funzionale alle regole generali del diritto. Ciò che caratterizza i fiorentini è forse una maggiore consapevolezza e tolleranza

15. Giulia Calvi, *Senza speranza di succedere: madri, figli e stato nella Toscana moderna (XVI-XVIII secc.)*, in Giovanna Fiume (a cura di), *Madri. Storia di un ruolo sociale*, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 157-173.

16. Si vedano, in particolare, i saggi di Gianna Lumia e Laura Turchi, in Giulia Calvi e Isabelle Chabot (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1998; si veda, inoltre, Alessi, *L'uso del diritto*, p. 106.

17. Stanley Chojnacki dissente su questo punto nella sua recensione a Thomas Kuehn, *Law, Family and Women*, «Renaissance Quarterly», 47, 1994, pp. 157-162.

verso tali ambiguità.[18] Firenze è nota per i suoi repentini voltafaccia legislativi che possono essere considerati come l'ammissione a posteriori che l'eliminazione delle ambiguità per via legislativa avrebbe reciso una certa utile flessibilità.[19] È anche degno di nota che un Fiorentino che iniziò la sua carriera come giurista, cioè Francesco Guicciardini, fu colui che con più forza segnò uno spartiacque tra il *particulare* ed ogni regola generale mentre Niccolò Machiavelli, suo contemporaneo e concittadino, cercò di conciliarli (avendo bisogno così, per afferrare la fortuna, delle qualità del leone e della volpe).

## Il caso

Come Renata Ago ha notato, più generalmente rispetto alla sola Firenze, esisteva una distinzione fondamentale tra il senso corporativo di famiglia e proprietà da una parte, e quello di persone con differenti *status*, ruoli e capacità contrattuali dall'altra. Gli strumenti giuridici per nutrire la solidarietà familiare erano "imprecisi".[20] Tale imprecisione si fondava sul fatto che le istituzioni davano potere a singoli individui anche se questi agivano per il bene presunto delle proprie famiglie. Possiamo cogliere la qualità di queste ambiguità attraverso un esempio molto interessante, un *consilium*, quel genere di testo che ha orientato gran parte di ciò che io ed altri studiosi abbiamo realizzato in relazione agli aspetti legali della storia della famiglia.[21] Come testo giuridico, questo

18. Quelle che io definisco qui ambiguità possono essere paragonate a ciò che John Najemy chiama mito («more or less coherent accounts of how the world is perceived to be and how it ought to be – but usually *not* how it really is») nel suo *Civic Humanism and Florentine Politics*, in James Hankins (a cura di), *Renaissance Civic Humanism Reappraisals and Reflections*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 75-104, a p. 80.

19. Cfr. Gene Brucker, *Florentine Politics and Society, 1343-1378*, Princeton, Princeton University Press, 1962, pp. 58-59.

20. Renata Ago, *Ruoli familiari e statuto giuridico*, «Quaderni storici», 88, 1995, pp. 111-133.

21. Voglio nominare qui Ingrid Baumgartner, *Consilia: Quellen für Familie in Krise und Kontinuität*, in Peter Johannes Schuler (a cura di), *Die Familie als sozialer und historischer Verband: Untersuchungen zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit*, Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1987, pp. 43-66; così come i due volumi da lei curati, *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1995; e Mario Ascheri, Ingrid Baumgartner, Julius Kirshner, *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley, The Robbins Collection, 1999 (nei quali sono particolarmente utili i saggi di Andrea Romano, Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner). Tra i saggi di Kirshner che utilizzano i *consilia* e trattano temi di storia fiorentina, si vedano i suoi "*Maritus Lucretur Dotem Uxoris Sue Premortue" in Fourteenth and Fifteenth Century Florence*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (kan. Abt.)», 77, 1991, pp. 111-55; *Materials for a Gilded Cage: Non Dotal Assets in Florence (1300-1500)*, in David I. Kertzer e Richard P. Saller (a cura di), *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, New Haven, Yale University Press, 1991, pp. 184-207; *Wives Claims against Insolvent Husbands in Late Medieval Italy*, in Julius Kirshner e Suzanne F. Temple (a

richiede un approccio istituzionale e linguistico. Mette in mostra il potere di norme, regole, istituzioni, *status*, definizioni ed identità. È uno strumento di potere e di autorità per giungere ad una decisione, per conferire ai fatti un significato giuridico. Ma è anche un mezzo di discussione e di compromesso. Esso serve anche a ricostruire il gioco delle strategie e la ridisposizione delle identità mantenendo, però, un'illusione di certezza normativa. Attraverso un *consilium*, siamo in grado di vedere fino a che punto l'esperienza giuridica fosse diversificata e multiforme.[22]

I *consilia* lasciano sempre frustrati i lettori poiché sono testi non interessati alla dimensione sociale del caso in esame. Non offrono informazioni sulle parti in causa, eccetto ciò che è giuridicamente rilevante; così, solo in casi straordinari, è possibile trarre informazioni sui litiganti.[23] Rispetto agli originali, ancora meno informazioni sopravvivono in copie più tarde o in versioni a stampa, dal momento che i copisti e gli editori erano più interessati alle norme giuridiche generali e alla discussione che ai fatti specifici.[24] Quanto detto vale anche per il testo che prendo in considerazione che, per quanto contenga gli originali sigillati di quattro famosi giuristi, offre pochi indizi utili sui litiganti. Inoltre, non è stato possibile rintracciarli né nel catasto né in protocolli notarili. Questo non significa che il caso non ci offra indicazioni sulla società fiorentina. Anzi, esso ci conduce ad un aspetto centrale del rapporto tra nucleo familiare e lignaggio: la loro qualità patrilineare ed il conseguente *status* delle donne.

Che si tratti di un caso piuttosto importante si evince non solo dal numero dei giuristi impegnati – quattro – ma, ancor più, dalla loro importanza: Nello Cetti da San Gimignano (nato nel 1373), Paolo di Castro (1360-1431), Bartolomeo Vulpi da Soncino (1359-1435) e Giovanni Buongirolami da Gubbio (1381-1454) erano tra i professionisti

cura di), *Women of the Medieval World*, Oxford, Blackwell, 1985, pp. 256-303; *Donne maritate altrove: Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi*, pp. 377-429.

22. Una delle analisi più interessanti su diritto e famiglia è in Andrea Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino, Giappichelli, 1994. L'acutezza del suo approccio è ancor più evidente se lo si paragona a quello, più legato alla norma e relativo ad un periodo più tardo, di Paolo Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, Il Mulino, 1974.

23. Si veda il mio *Law, Family and Women*, cap. 3; "*Nemo mortalis cognitus vivit in evo": Moral and Legal Conflicts in a Florentine Inheritance Case of 1442*, in Peter Coss (a cura di), *The Moral World of the Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 113-133; *Social Processes and Legal Processes in the Renaissance: A Florentine Case from 1452*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 23, 1994, pp. 365-96; *Vicissitudini di un patrimonio fiorentino del xv secolo*, «Quaderni storici», 88, 1995, pp. 43-61.

24. Cfr. Vincenzo Colli, *I 'libri consiliorum': Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di 'consilia' dei giuristi dei secoli XIV-XV*, in *Consilia im späten Mittelalter*, pp. 225-235; Mario Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 185-209.

più illustri operanti a Firenze; i primi tre, con una reputazione professionale che andava ben oltre Firenze e tra loro Paolo di Castro, il più famoso studente di Baldo degli Ubaldi (1323-1400), senza dubbio primo fra tutti. Tutti e quattro sono stati classificati da Lauro Martines tra i giuristi di origine non fiorentina. Solo Cetti da San Gimignano e il Buongirolami avrebbero ottenuto la cittadinanza fiorentina e sarebbero rimasti a lavorare in città; gli altri due, in seguito, si trasferirono altrove. Anche il momento in cui il caso fu discusso ha la sua importanza. L'unico periodo in cui tutti e quattro i giuristi si trovarono contemporaneamente a Firenze fu tra il 1412 e il 1421, molto probabilmente solo fino al 1416. Questo è esattamente il momento in cui Paolo di Castro e Bartolomeo Vulpi ebbero l'incarico di sovrintendere alla revisione e riorganizzazione degli Statuti cittadini.[25] E forse nessuna rubrica dello statuto era più cruciale per le famiglie, e perciò più dibattuta, di quella che regolava l'eredità *ab intestato*, soprattutto limitando le rivendicazioni provenienti da parte e attraverso le donne. Firenze, limitando le pretese ereditarie di donne in possesso di dote (elemento statutario che condivideva con buona parte delle comunità del nord e centro Italia), e restringendo ulteriormente i loro diritti di disporre delle doti attraverso i testamenti, sembrò imporre una serie di costrizioni particolarmente repressive sulle donne.[26]

A rendere interessante il caso per i giuristi furono le questioni giuridiche suscitate ed il momento in cui furono suscitate, piuttosto che le parti in causa. Questo è chiaro dalla presentazione piuttosto superficiale delle "dramatis personae" di questa storia. Il modo di presentazione è comunque rivelante. Prima di tutto, presento un diagramma più o meno conforme con gli *standards* antropologici che ci sono familiari (fig. 1).

Diagrammi di questo tipo hanno l'intenzione di stabilire i legami maritali e biologici (anche l'ordine di nascita, leggendo da sinistra a destra lungo la linea orizzontale). Il diagramma del manoscritto, tuttavia (come ricostruito ma non riprodotto qui), ha utilizzato un approccio diverso. Individui o gruppi rilevanti erano inseriti in cerchi collegati fra di loro da un tratto di penna (fig. 2).[27]

25. A proposito di questi, si veda Lauro Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1968, pp. 499-501; vari riferimenti ad essi anche in Jonathan Davies, *Florence and its University during the Early Renaissance*, Leiden-Boston-Colonia, Brill, 1998 (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, VIII). Su Paolo di Castro si veda anche Annalisa Belloni, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1986, pp. 283-292.

26. Cfr. Alessi, *L'uso del diritto*, p. 106; Chojnacki, *Women and Men*, pp. 29-52. Sulla esclusione dalla dote si veda il mio *Person and Gender in the Laws*, in *Gender and Society in Renaissance Italy*, pp. 87-106.

27. Il testo (d'ora in poi solo *Consilia*) è presso l'Archivio di Stato di Firenze, *Conventi Soppressi sotto il governo francese*, 98, 263, cc. 383$^{r}$-89$^{v}$. C'è una grossa lacerazione o lacuna

Fig. 1

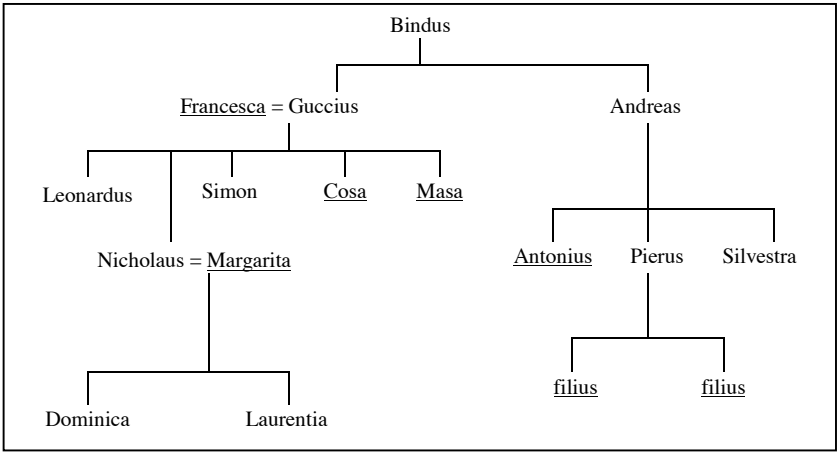


Fig. 2

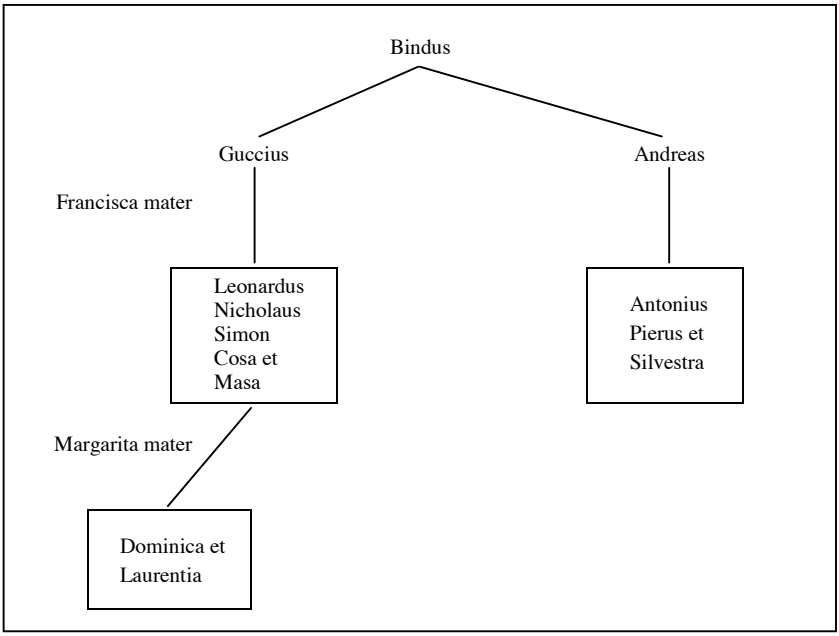


causata da morso di insetto (da 1 a 3 centimetri) sulla parte superiore di ogni pagina, che interessa alcuni righi di scrittura. Ho cercato di colmare tali lacune quando ritenevo di poterlo fare con un certo grado di attendibilità. Esse possono causare difficoltà nella lettura, ma sono comunque troppo piccole per intaccare il significato generale.

Dal solo disegno non è chiaro se Niccolò fosse il padre delle due ragazze, Dominica e Laurentia, allora già morte. Le due madri sono lasciate fuori dalle caselle, il cui significato era di circoscrivere fratelli agnatici (discendenti legittimi di un unico *pater* legale). L'aggiunta della madre a tale gruppo sta ad indicare il nucleo familiare, o una famiglia parziale. Il compito dei giuristi, dopo tutto, era di determinare a chi sarebbe spettata la proprietà e non di stabilire bio-genealogie *per se*. Il diagramma che avevano di fronte stabiliva i gradi di parentela agnatizia e, all'interno di questa, distingueva il genere.[28]

Il diagramma era accompagnato da una spiegazione della successione delle morti nel tempo, una serie di «postea decessit» punteggiati da «superstitibus». Il testo chiariva anche che alla sua morte, sopravvissero a Niccolò le figlie, le sorelle ed il fratello Simone; che Simone fu il primo dei superstiti a morire, non avendo mai accettato formalmente l'eredità di Niccolò e che le figlie morirono ancora in minore età. Vivi rimasero la madre delle ragazze, Margherita, le loro zie Cosa e Masa, la loro nonna Francesca, il loro biscugino Antonio e i due figli di suo fratello Piero. Margherita, tuttavia, si era risposata senza preoccuparsi della tutela delle figlie, compito che ricadde sulla loro nonna. La causa fu iniziata con ogni probabilità da Antonio, unico agnato maschio sopravvissuto, nella speranza di sfruttare a proprio vantaggio le limitazioni poste alle donne sull'eredità *ab intestato*. Forse era stata la corte del Podestà a porre ai giuristi la questione sui legittimi destinatari dell'eredità – le zie, la nonna, la madre o i cugini maschi.[29] Al momento della revisione degli Statuti, stabilire norme rilevanti sui diritti delle donne e sui cugini agnatizi e usarle per costruire un argomento giuridico diventava un passaggio importante.

I quattro giuristi giunsero alla conclusione unanime che fosse la nonna Francesca a dover ereditare la proprietà. Le loro opinioni concatenate, ognuna mirante a rinforzare ed espandere gli argomenti delle altre, dettero luogo ad un'autorevole affermazione della norma.[30] Occorreva autorevolezza dal momento che le conclusioni dei giuristi, come si vedrà esaminandole in dettaglio, non si accordavano completamente con le intenzioni alla base dello statuto fiorentino.

28. Al contrario di ciò che ha rilevato Klapisch-Zuber, *Albero genealogico*, pp. 4, 7, 8, cioè genealogie di famiglie che perdono di vista le donne che si sposano, in questo caso le donne sono ricordate quando sono in discussione i loro potenziali diritti di eredità.

29. Il testo dello statuto non è copiato nel *punctus*, e così non è chiaro se i giuristi avessero sotto gli occhi la versione del 1355 o quella del 1415. Considero l'assenza ad ogni riferimento al nuovo statuto come prova del fatto che si sia preso in considerazione il vecchio testo con l'attenzione rivolta ad una possibile sua riformulazione per renderlo più chiaro.

30. Cfr. Julius Kirshner, *'Consilia' as Authority in Late Medieval Italy: the Case of Florence*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, pp. 107-140.

Nello Cetti, quello con più esperienza nelle cause civili fiorentine, comprese quelle ereditarie, scrisse l'opinione principale. Il primo problema era che Simone era sopravvissuto al fratello Niccolò e che, secondo lo statuto, un fratello del defunto escludeva dall'eredità le figlie, fatti salvi i loro diritti sulla dote. Successivamente, con la morte di Simone senza figli, la sua proprietà passava alle sorelle le quali, sempre secondo lo statuto, escludevano la loro madre. Nello sosteneva che il fatto che Simone non avesse accettato giuridicamente la proprietà del fratello (atto noto con il termine di *aditio*) significava che la proprietà di Niccolò rimaneva separata da quella di Simone.[31] Si poteva obiettare che il diritto di Simone di riflettere per un anno prima di accettare l'eredità del fratello si trasmettesse al suo erede, il quale, a sua volta, escludeva le figlie; Nello, infatti, sollevò tali obiezioni per tuttavia respingerle, riferendosi ad un argomento di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), secondo il quale tale diritto speciale si perdeva con facilità, soprattutto perché Simone era morto al termine dell'anno di riflessione. Sembrava, a questo punto, che le figlie avrebbero dovuto ereditare dal padre, ma anch'esse erano morte. Che fare allora?

Dopo aver eliminato Simone per non aver accettato giuridicamente l'eredità del fratello, Nello scartò anche Margherita sia per ciò che aveva fatto (risposarsi), sia per ciò che non aveva fatto (assumere la tutela delle figlie). Con la sua eliminazione, il caso si riduceva ad una contesa tra i cugini maschi e la nonna. Lo statuto sembrava favorire gli uomini per i tre quarti della proprietà, dal momento che escludeva le madri dai beni dei propri figli in favore di agnati maschi («favore agnatorum maschulorum»). L'esclusione della madre conduceva, naturalmente, anche all'esclusione della nonna, più distante nella relazione di parentela. La legge conteneva anche una clausola che stabiliva che ciò che era stato detto a proposito della madre «locum habeat in avia». Qui ancora Nello, avendo delineato i *pro*, si schierò a favore dei *contra*. In altri termini, dopo aver dato il giusto peso al linguaggio e all'intento dello statuto, optò per lo *ius commune*. Lo statuto fiorentino "correggeva" lo *ius commune*, che era considerato come *standard* universale di giustizia al quale i giuristi erano legati nell'insegnamento che impartivano e che avevano ricevuto. Così, una "correzione" secondo i loro criteri di interpretazione dello statuto, doveva essere soggetta a restrizione.[32] Mentre lo statuto era favorevole agli agnati

31. Sull'*aditio* ed il suo opposto, la *repudiatio*, si veda il mio *Law, Death and Heirs in the Renaissance: Repudiation of Inheritance in Florence*, «Renaissance Quarterly», 45, 1992, pp. 484-516.

32. Anche «contra identitatem rationis» dello Statuto (*Consilia*, c. 385$^{r}$). Su questa interpretazione si veda Mario Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto: Contributo allo studio della*

maschi, per le madri ed altre categorie di donne e maschi cognati era chiaramente *odiosum*. In questo caso, tutto portava alla conclusione che la nonna non dovesse essere inclusa nel termine "madre" dello statuto e che l'inclusione esplicita nelle clausole iniziali dello statuto di "nonna" e "madre" si intendeva fatta per essere applicata solo *ex linea materna* e non *paterna*. In questo modo, Nello concluse che la nonna paterna Francesca, madre di Niccolò, i cui beni erano infatti al centro del caso, doveva ricevere l'eredità con l'esclusione dei cugini maschi.

Ognuno degli altri giuristi aggiunse qualcosa di essenziale al *consilium* di Nello. Paolo di Castro, quello che godeva di maggiore reputazione, fornì vari punti d'appoggio all'argomento in favore di Francesca. Le zie (sue figlie) erano da escludere perché donne ma lei, Francesca, non doveva esserlo sulla base dell'ingiustificata estensione di quelle condizioni "odiose".[33] Egli fece notare che gli agnati non potevano ricevere proprietà con l'esclusione di altri; essi erano chiamati dagli statuti ad ereditare insieme alla madre. L'esclusione a norma di statuto della madre si estendeva alla madre di lei e ad ogni maschio o femmina *ex linea materna*, ma non ad un'*avia paterna*. Egli si oppose all'argomento secondo il quale, se uno statuto proibiva l'eredità alla madre, a maggior ragione la proibiva alla nonna, sostenendo che l'esclusione non funzionava come la successione.[34] Un agnato che impediva alla madre di ereditare dal proprio figlio, non le impediva di ereditare dal nipote.

> Da questo segue che ogni successione e le persone della cui successione si tratta sono diversi per ogni caso; sebbene monna Francesca fosse esclusa, nel nostro caso, dalla successione del proprio figlio Niccolò, non é esclusa dalla successione delle sue nipoti, figlie del detto Niccolò.[35]

*funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 212-264; si veda anche Manlio Bellomo, *The Common Legal Past of Europe*, *1000-1800*, Washington, Catholic University of America Press, 1995, pp. 154-155; ma anche Paolo Grossi, *L'Ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995, pp. 227-234.

33. *Consilia*, c. 386$^{r}$: «remanet dubitatio solum inter aviam paternam et dictos agnatos masculos nam de amitis cum sunt femine non est tractandum an aviam excludant cum statutum de masculis loquitur». Naturalmente Cosa e Masa non erano direttamente imparentate in linea paterna come lo era la nonna.

34. *Ibidem*, c. 387$^{r}$: «Nam in exclusione non habet locum successorium edictum sicut habet in successione, videlicet ut si excludor a successione propinquioris hec exclusio transeat per successorium edictum in ulteriores, sicut contingit in successione, quia si possum uni succedere hec potestas transit de me in sequentem per successorium edictum. Igitur si reperitur impedita in me non transit in sequentem».

35. *Ibidem*, c. 387$^{v}$: «Sequitur ergo quod omnes successiones et per<sone> de quarum successione agitur sint diverse licet domina Francisca esset exclusa in casu nostro a successione Nicolai filii sui non preterea excluditur a successione neptum ex dicto Nicolao ar. ad hoc C. unde lib. <1.> qui de patris».

La possibile esclusione delle figlie di Niccolò da parte di Simone dipendeva, dice Paolo di Castro, sia dall'essere capace di succedere, che dal farlo realmente. Questo era il significato razionale dello statuto alla luce del dettato dello *ius commune* sulla capacità delle giovani di ereditare.[36]

Vulpi aggiunse che, sia per lo *ius commune* che per lo statuto, le zie erano escluse a favore della nonna paterna. Ma, rispetto all'argomento (toccato anche da Nello Cetti e Paolo di Castro) secondo il quale coloro che escludevano la madre, escludevano anche la nonna (la quale era d'altra parte esclusa dalla madre e, secondo la regola *si vinco vincentem te vinco te* [se vinco chi ti vince vinco anche te], sembrerebbe esclusa in ogni caso), Vulpi rispondeva che nello *ius commune* un argomento valido per la madre non poteva essere esteso, per il diritto municipale, anche agli agnati.[37] Buongirolami aggiunse che lo statuto era chiaro e doveva essere interpretato alla lettera, «cum verba legis clara sint sed ut iacent intelligenda sunt» e, dal momento che non esisteva una espressa esclusione della nonna paterna, mentre avrebbe potuto esserci, questa non era esclusa. Il suo fu il giudizio più radicale sullo statuto «poiché, dal momento che tale statuto è irrazionale, non deve essere usato per altre persone che quelle nominate, a meno che sia tacitamente escluso un numero maggiore di persone di quelle nominate dallo statuto».[38]

Occorreva l'*auctoritas* combinata di tutti e quattro i giuristi per rendere tale conclusione convincente per un giudice. L'intento dello statuto, come i giuristi ammisero facilmente, era di assegnare la proprietà agli agnati maschi a discapito delle donne, seppure agnate. C'era una certa logica nell'esclusione di una nonna che era stata esclusa anche come madre. Eppure, la loro decisione aveva consegnato la proprietà di Niccolò nelle mani di Francesca, con l'esclusione del nipote di suo marito e dei figli di un altro nipote – tutto questo essenzialmente perché suo figlio aveva avuto delle figlie che gli erano sopravvissute, anche se non per molto, e un fratello che aveva trascurato di accettare la sua eredità. Francesca era libera, volendo, di disporre della proprietà per testa-

36. *Ibidem:* «sed in casu nostro existentia fratris non facit deficere conditionem sub qua filie vocantur, cum ipse non vocentur a statuto sub conditione si frater non extiterit sed a iure communi simpliciter etiam si frater extiterit. Existentia ergo fratris tendit ad excludendum filias a iure ad quod per ius commune vocate sunt, unde non debet esse nuda existentia sed cum comodo hereditatis ad hoc ut excludantur».

37. *Ibidem*, c. 388$^{v}$: «Tercia, quia si agnati vincant matrem ergo et aviam paternam que vincitur a matre per regulam si vinco vincentem te, respondetur quod non licuit argumentatio quia arguitur de exclusione iuris communis qua mater excludit aviam paternam ad exclusionem iuris municipalis qua agnati excludunt matrem».

38. *Ibidem*, c. 389$^{v}$: «nam cum huiusmodi statutum sit irrationabile non est trahendum ad alias pesonas quam ad nominatas ne plures persone tacite excludantur quam statutum expresserit».

mento. Con tutta probabilità questa sarebbe passata, almeno in parte, alle sue figlie che, a loro volta, erano state escluse dai beni delle giovani nipoti. Queste ragazze, a loro volta, essendo effettive eredi del padre grazie alla premorte del loro fratello, si sarebbero sposate ed avrebbero portato tali beni in altri patrilignaggi e nei loro nuclei familiari – diversi da quello dello zio – a meno di non morire prima (e la successione dei decessi in questa famiglia indica come tale eventualità fosse probabile), nel qual caso gli zii avrebbero potuto ricevere l'eredità, ammesso che la madre delle ragazze fosse già morta. Tutto sembrava ben sistemato: Francesca era esclusa dalle ragazze nella successione ad un figlio, Simone, ma non nella successione all'altro perché questi aveva dei figli.

**Statuti e loro ambiguità**

Non furono questi giuristi i primi avvocati forestieri a confrontarsi con lo statuto fiorentino relativo all'eredità *ab intestato*, né gli unici a limitarne l'applicazione a favore delle norme dello *ius commune*. Il tema delle implicazioni poste dallo statuto fiorentino che escludeva le madri in caso di eredità *ab intestato* era stato già sottoposto a Bartolo da Sassoferrato nel 1351.[39] Bartolo aveva dichiarato che lo statuto aveva l'intenzione di escludere tutta la linea materna e termini precisi a questo proposito furono inseriti nel 1355. I fratelli Baldo e Angelo (1325-1400) degli Ubaldi avevano discusso lo statuto fiorentino in *consilia* nei quali erano giunti alla conclusione che una madre non potesse essere esclusa né da una zia, né da un agnato maschio imparentato al quinto grado.[40] Lo stesso Nello Cetti aveva recentemente preso in considerazione un caso simile in cui, nuovamente, ci si trovava di fronte ad una eredità *ab intestato* senza figli maschi, ma con un cugino paterno ed una nipote, figlia della sorella. In questo caso, Nello decise che il patrimonio dovesse essere diviso tra loro (quindi non escluse, né limitò la donna), dopo aver impiegato termini ed argomenti simili a quelli già visti—il carattere "odioso" dello statuto, la distinzione tra gli elementi del caso e i termini dello stesso statuto.[41]

39. Sullo scenario fiorentino di questo statuto, si veda il mio *Law, Family and Women*, cap. 10.

40. I loro *consilia* sono riprodotti due volte in Angelo degli Ubaldi, *Consilia*, Frankfurt, 1575, *cons*. 68 e 69, cc. 45-46 e *cons*. 281 e 282, cc. 195$^{v}$-197. In entrambe le versioni Baldo trattò la questione come un caso di eredità tra una *mater* e un'*amita*, mentre Angelo dovette modificare l'idea che essa riguardasse un agnato maschio fino al quinto grado.

41. Cfr. *Law, Family and Women*, pp. 247-248. Il testo si trova presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, *Landau-Finaly*, 98, cc. 89$^{r}$-92$^{v}$, anche questo un originale con sigillo.

In effetti, l'interpretazione di Nello a favore della nonna paterna non fu accolta da tutti i legali operanti a Firenze. Uno di questi, un fiorentino e non un forestiero, Alessandro Bencivenni (1385-1423), scrisse pochi anni dopo un commentario a vari statuti fiorentini, compreso quello che regolava l'eredità *ab intestato*, seguendo le revisioni approntate da Paolo di Castro e Bartolomeo Vulpi.[42] Qui egli fece riferimento all'opinione di Nello «in facto consanguinee ser Nicholai Galgani» che distingueva tra nonne dal lato paterno e quelle dal lato materno. Bencivenni respinse la distinzione in base al fatto che lo statuto favoriva gli agnati maschi e che la stessa logica si applicava alle nonne di entrambi i lati. Affermava anche che il famoso giurista Bartolomeo da Saliceto (m. 1412) era d'accordo con lui.[43] A parte questo, egli non aveva riserve nel far sua la conclusione di Nello, secondo il quale la mancata accettazione formale dell'eredità da parte del fratello faceva passare questa alle sorelle (o, in questo caso, alle figlie).[44] Tuttavia, egli non sembrava a suo agio con la decisione che lasciava ereditare la nonna paterna quando la madre fosse così manifestamente esclusa dall'eredità. Non era certo un problema né semplice, né risolvibile una volta per tutte.

Questi *consilia*, dopo che Paolo di Castro e Bartolomeo Vulpi considerarono i testi che avevano di fronte, non portarono nessun cambiamento nella legge. Non fu inserito nessun termine che si riferisse direttamente all'*avia paterna* o all'eredità in favore dei nipoti e, così facendo, si lasciò aperto il ricorso potenziale allo *ius commune*. [45] Non fu colta l'opportunità di precisare e di estendere l'esclusione ad un numero maggiore di donne senza ambiguità. D'altro canto, come fece notare Bencivenni, la semplice inserzione dell'aggettivo «masculis» ad un certo punto, estendeva strategicamente le possibilità di eredità per una madre con la garanzia che agnati femmine non potessero escluderla. In questo modo, l'incertezza nei vecchi statuti fu rimossa solo dopo il 1415.[46]

42. Su Bencivenni si veda Martines, *Lawyers*, p. 492.

43. *Law, Family, and Women*, pp. 245 e 368, n. 33.

44. BNF, *Fondo Principale*, 2, II, 435, c. 72$^{v}$: «In ver. aut filii. Intelligo si dicti fratres aut eorum filii adiverunt, alias non obstant sorori, ut l ii § sed si fuit ff ad tertuli. et ibi per Bar. et in l. i. § fi. ff ad contratab. transmictunt tamen ius deliberandi iuxta l. cum antiquioribus et ita consuluit d. Nellus habet ser Nicholaus Galgani…».

45. Lo statuto è in *Statuta populi et communis Florentiae, anno salutis mccccxv*, 3 voll., Freiburg [Firenze], 1778-83, 1, pp. 223-25.

46. BNF, *Fondo Principale*, 2, ii, 435, c. 71$^{v}$: «In ver. masculis: Unde si non sunt masculi sed femine agnate, puta amita, mater prefertur secundum formam iuris communis, hic in l. liberorum de ver. sy. et in l. ii ad tertu. et sic per hoc verbum tollitur dubitatio antiquorum statutorum ubi non erat hoc verbum».

Per quale motivo? Una risposta semplice potrebbe essere che gli avvocati ci guadagnavano nel lasciare ambiguità in questo ed altri punti. Le loro conoscenze da esperti sarebbero così sempre state richieste.[47] Essi, in questo modo, lasciavano allo *ius commune* un margine di manovra a spese degli statuti. Fino all'istituzione del tribunale della Rota, che impiegò giuristi locali in un servizio continuativo, i giuristi che esercitavano in città erano gli unici detentori della memoria dei precedenti della legge locale. Così, i loro *consilia* ebbero autorità fino a quando, più tardi, non furono rimpiazzati da un sistema di raccolte di decisioni dei tribunali riformati.[48]

Eppure, tali ambiguità strategiche vengono mantenute perché sono utili anche ad altri o, piuttosto, perché risolverle permanentemente può solo portare a galla nuovi problemi ancora più spiacevoli da affrontare. A Firenze vi erano molte ambiguità in tema di famiglia e parentela: nel caso che abbiamo di fronte, queste erano: 1) la natura corporativa della proprietà e del patrimonio, ma la natura individuale della proprietà in una o più persone e la necessità della loro capacità ed attività contrattuale (per l'*aditio*, il matrimonio, la tutela, per stilare un testamento rispetto alla successione *ab intestato*);[49] 2) la parallela identità del patrilignaggio, ma la sua effettiva divisione in nuclei familiari e l'esperienza della vita al loro interno e con le persone che vi dimoravano; 3) la conservazione di nome e memoria negli agnati maschi, ma la necessità di ricorrere a donne non agnate per renderla possibile. Tali ambiguità erano endemiche e interne al sistema e si manifestavano necessariamente sia all'interno, che al di fuori della norma.[50]

Kent ha osservato che un «heightened and assertive sense of personal capacity and achievement could live quite comfortably with a

47. Cfr. Manlio Bellomo, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania, Giannotta, 1982[3], pp. 475-476.

48. Cfr. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, pp. 55-66.

49. Laura Turchi, *L'eredità della madre: un conflitto giuridico nello stato estense alla fine del Cinquecento*, in *Le ricchezze delle donne*, pp. 161-185, a p. 173 definisce la personalità pubblica e le relazioni individuali di parentela come «un prisma con molte sfaccettature» e, con riguardo al carattere familiare della proprietà, e soprattutto della dote delle donne, «che essa fosse la sostanza d'una casa, implicava che non rimanesse indifferenziata al proprio interno».

50. James Casey, *The History of the Family*, Oxford, Blackwell, 1989, p. 51, vede l'imprecisione nelle sentenze derivare dall'incapacità dei contratti di essere giusti. Due saggi di stampo antropologico, che sollevano elementi di ambiguità nel contributo delle donne alla patrilinearità e nel "double standard", sono Bruno Martinelli, *Matrimoine et patrimoine: Sur les fonctions successorales des femmes dans quelques exemples provençaux*, in Georges Ravis-Giordani (a cura di), *Femmes et patrimoines dans les sociétés rurales de l'Europe méditerranéenne*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1987, pp. 75-87; e Julian Pitt-Rivers, *La veuve andalouse*, *ibidem*, pp. 261-268.

sense of lineage».[51] Certo, azioni onorevoli o disonorevoli compiute da un membro di un gruppo familiare o del lignaggio si potevano, entro certi limiti, riflettere sugli altri appartenenti al gruppo e l'onore costituiva per sua natura qualcosa di significativo nel contesto sociale.[52] Anche David Herlihy ha notato come i Fiorentini incoraggiassero allo stesso tempo l'iniziativa individuale ed un forte senso di identità collettiva.[53] Persino monumenti all'individualismo quali i ritratti (sicuramente nel Quattrocento indicatori di una nuova sensibilità rinascimentale?) possono essere visti come elementi di un culto degli antenati e di preoccupazione per il benessere futuro del lignaggio, quanto il crescente uso di espedienti testamentari per vincolare la proprietà all'interno di una certa linea di discendenza.[54]

I ritratti di donne erano generici.[55] Può darsi che il loro indubitato ruolo nel cuore della casa e patrilignaggio, se esaminato troppo da vicino, fosse il più ambiguo ed il più rischioso. Sebbene le donne entrassero nella famiglia e nel lignaggio dal di fuori, esse svolgevano un ruolo innegabile nella trasmissione dell'identità e della memoria familiare dal momento che partorivano e allevavano i figli. Ciò poteva anche includere una memoria del gruppo parentale materno, socialmente utile forse, ma per altro esplicitamente tagliato fuori dallo statuto fiorentino sull'eredità *ab intestato*.[56] Per questo, Christiane Klapisch-Zuber ha proposto un'immagine dei nuclei familiari fiorentini come oscillanti tra due nuclei parentali in costante rinegoziazione, «un mondo di donne per le

51. Kent, *Household and Lineage*, pp. 288-289.

52. E, così, l'ipotesi di Kent che i lignaggi «probably never converted individual kinsmen's successes into an unpersonal clan property» (*ibidem*) può non valere per forme simboliche e meno tangibili di proprietà quali onore e reputazione. Si vedano i commenti dello stesso Kent, *ibidem*, pp. 199-201. Utili studi antropologici sull'onore sono: Frank Henderson Stewart, *Honor*, Chicago, University of Chicago Press, 1994; Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977; John K. Campbell, *Honour, Family and Patronage*, Oxford, Clarendon Press, 1964; John Davis, *People of the Mediterranean*, London, Routledge, 1977; John George Peristiany (a cura di), *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society*, Chicago, University of Chicago Press, 1966.

53. Si veda il suo *The Florentine Merchant Family of The Middle Ages*, pubblicato nel 1987 ed ora ristampato in *Women, Family and Society in Medieval Europe*, pp. 193-214. Egli pensa che la giovane età di emancipazione dei figli dei mercanti incoraggiasse lo spirito di iniziativa, ma potrebbe anche essere vista come atto di protezione della famiglia che separava le responsabilità economiche di padri e figli. Si veda il mio *Emancipation*, pp. 42-48.

54. Sui ritratti si veda, per ora, Geraldine A. Johnson, *Family Values: Sculpture and the Family in Fifteenth-Century Florence*, in *Art, Memory and Family in Renaissance Florence*, pp. 215-233; sui testamenti, Samuel K. Cohn Jr., *The Cult of Remembrance and the Black Death: Six Renaissance Cities in Central Italy*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1992.

55. Johnson, *Family Values*, p. 228.

56. Cfr. Giovanni Ciappelli, *Family Memory: Functions, Evolution, Recurrences*, in *Art, Memory and Family in Renaissance Florence*, pp. 26-38, a p. 34.

quali nascita e matrimonio sono non solo segni e garanzie di potere, ma anche cause di sradicamento ed incertezza».[57] Questa oscillazione diviene ancora più forte in vedovanza.[58] Ciò che colpisce, nel caso che abbiamo esaminato, è che, alla fine, la proprietà fu trasmessa secondo distinzioni fatte tra donne (come nonna, madre, figlia) e non solamente o soprattutto secondo differenze tra maschi e femmine.

Nel caso in esame, una delle rivendicazioni risolte più facilmente fu quella di Margherita, moglie di Niccolò e madre delle due bambine morte, Domenica e Lorenza. Margherita si era risposata e aveva lasciato le figlie senza assumerne la tutela. In breve, era stata una "madre crudele", secondo la definizione di Klapisch-Zuber.[59] In tale modo essa aveva, forse senza volerlo, dissolto tutte le ambiguità che riguardavano se stessa ed il suo *status* nella famiglia di Niccolò e nel lignaggio di Bindo.

Per la legge, almeno a Firenze, una vedova che si risposava era effettivamente morta per la sua famiglia precedente.[60] Essa perdeva la tutela sui figli del primo matrimonio. Infatti, secondo gli statuti del 1415 (nella revisione di Paolo di Castro e Bartolomeo Vulpi), la sua morte legale era ancora più assoluta della morte naturale di altri, dal momento che i figli di primo letto perdevano ogni diritto all'eredità della sua dote che, invece, andava ai figli del secondo matrimonio e rimaneva nelle mani del secondo marito, nella cui casa era passata la dote (ma non i figli del primo matrimonio).[61]

Fu proprio la loro marginalizzazione come eredi nello statuto sulla successione *ab intestato* a rendere le donne sicure come tutrici dei loro figli. Esse avrebbero agito per puro amore materno e non per interesse proprio. La moralità domestica fiorentina disegna un modello di buona madre nei termini di moglie che, una volta vedova, si dedica all'interesse dei propri figli e della casa, rifiuta un secondo

57. Klapisch-Zuber, *Albero genealogico*, pp. 417-418.

58. Cfr. il mio *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi*, pp. 431-460.

59. Dal suo celebre e stimolante articolo: *La 'mère cruelle'. Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV^e^-XV^e^ siècles*, «Annales», 38, 1983, pp. 1097-1109.

60. Calvi, *Il contratto morale*, p. 19.

61. Isabelle Chabot, *Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo medioevo*, in *Tempi e spazi di vita femminile*, pp. 493-523, in cui discute la giustificazione di Paolo di Castro sulla modifica degli statuti che danneggiavano i figli di primo letto mentre, nello stesso tempo, incoraggiavano un secondo matrimonio delle giovani vedove. Sia Chabot, *ibidem*, pp. 510-515, che Calvi, *Il contratto morale*, pp. 122-123, mettono in rilievo come, a volte, i figli di primo letto continuassero a vivere con la madre risposata anche se questa non aveva più la loro tutela. Affidare i figli alla madre era espressione di fiducia nei sentimenti materni e di riconoscimento della sua mancanza di interesse personale, dal momento che ella non poteva succedere ai propri figli in presenza di stretti parenti maschi agnati.

matrimonio e ama i figli di un amore che acquista il suo significato dalla sua connotazione maschile. Tali virtù di madre sono le virtù maschili di lealtà verso il lignaggio: non quello di nascita, ma quello acquisito.[62] Nel nostro caso, Margherita non riuscì a conformarsi al modello. Comprovò la teoria secondo la quale l'amore paterno era più grande di quello materno, così come affermato da Giovanni Gherardi da Prato ne *Il Paradiso degli Alberti*.[63] Nel dialogo, la risposta femminile a tale argomentazione era l'ovvia replica che l'abbandono era un atto che le madri erano forzate a compiere nonostante rimanessero legate affettivamente ai figli: un secondo matrimonio era, per quanto paradossalmente, basato sulla debolezza delle donne, sempre bisognose di una guida maschile. C'era, inoltre, anche la provocatoria affermazione che l'amore per i figli fosse questione di attaccamento materno e non provenisse dalla naturale perfezione, propria solo degli uomini. La maternità, come atto di nutrimento della prole, era descritta come un processo naturale comune a tutte le specie animali.[64]

*Il Paradiso degli Alberti* mantenne vive tutte le ambiguità legate alla partenza di Margherita, ma queste rimasero vive anche nella presenza continua di Francesca nella casa del marito, che si prese cura dei suoi figli, delle sue figlie ed anche delle nipoti, almeno per il breve periodo compreso tra la partenza della madre e la loro morte. Anche la dote di Francesca rimase nella casa del marito, dal momento che essa non esercitò il diritto di tornata alla sua famiglia d'origine. Francesca corrispondeva al modello di buona madre / vedova e così, agli occhi dei giuristi, essa fu la vincitrice. La proprietà rimase a lei legalmente e probabilmente anche nella realtà, nella stessa casa che condivideva con le figlie Cosa e Masa, e aveva condiviso con il marito Guccio e con i suoi figli, compreso Niccolò, con le sue figlie morte e la vedova che se ne era andata. La proprietà non migrò nell'altro nucleo familiare di discendenza patrilineare da Bindo. Si può sostenere che Francesca aveva dato prova della propria lealtà e appartenenza alla parentela agnatizia del marito e, così, meritava la sua proprietà. Lei, e non Margherita, aveva in un certo senso resi indistinti i contorni formali della patrilinearità o anche della mascolinità.[65]

62. Calvi, *Il contratto morale*, p. 31.

63. Antonio Lanza (a cura di), *Giovanni Gherardi da Prato*, *Il Paradiso degli Alberti*, in *I Novellieri italiani*, X, Roma, Salerno Editrice, 1975, pp. 179-180.

64. *Ibidem*, pp. 181-182.

65. È degno di nota il commento di Calvi, *Il contratto morale*, p. 17, secondo il quale «giuridicamente, in quanto tutrice dei figli, il suo raggio di azione si estende molto di più rispetto a quello di una moglie».

Come ha notato Giulia Calvi, le azioni legali del Magistrato fiorentino dei Pupilli che soprintendeva, ma anche sanzionava, le pretese delle madri tutrici, «andava nella direzione di un allargamento della struttura parentale al di là dei limiti rigidi della patrilinearità».[66] Simile fu ciò che i giuristi fecero nel caso presente: passarono la proprietà a Francesca in base alla lettera dello statuto (o piuttosto sulla base della mancanza di ogni diretto riferimento alla nonna paterna), piuttosto che sulla *mens statuentium* che avrebbe assicurato la proprietà agli agnati maschi in modo da conservare la famiglia, la sua memoria ed onore.[67] I giuristi non usarono nessuna difesa morale o legale della maternità. Solo una brevissima menzione fu fatta della *diligentia* di Francesca nell'assicurarsi la tutela delle nipoti.[68] In questo caso, dovevano risolvere l'ambiguità dello statuto senza, però, eliminarla per sempre.[69] In realtà, essi non fecero altro che generare una nuova ambiguità. Se «dalla marginalità delle donne rispetto all'asse ereditario maschile era stato creato e poi consolidato un ambito di prerogative e prestigio materno» che teneva insieme potere e sentimento, maschile e femminile, due poli distinti,[70] allora i giuristi avevano anche creato confusione tra questi. Essi avevano unito in un'unica persona la trasmissione, altrimenti separata, di accudimento (ovvero sentimento) e patrimonio. Essi avevano differenziato le azioni e le posizioni genealogiche di donne diverse. Successivamente, il principale rifiuto di questa confusione da parte di Bencivenni si espresse nel tentativo di riaffermare tale distinzione. Né da lui né dagli altri giuristi furono messi in dubbio i valori di patrimonio e di agnazione e nemmeno le differenze tra maschile e femminile, tra paterno e materno. Essi dovevano assimilare le pratiche – le identità mutevoli di Margherita e Francesca (mutevoli anche per la semplice morte di altri) – ai referenti normativi.

66. *Ibidem*, p. 25.

67. Il *consilium* di Baldo sopra ricordato (nota 37) è eloquente soprattutto per lo spirito che è dietro lo statuto. Si veda anche il mio *Memoria and Family in Law*, in *Art, Memory and Family in Renaissance Florence*, pp. 262-74.

68. Da Buongirolami nel *consilium* finale, cfr. *Consilia*, c. 389$^{v}$.

69. L'ambiguità dello statuto è colta in un altro *consilium* della raccolta di Angelo degli Ubaldi, anche se non sembra appartenere né a lui né a suo fratello: *cons.* 283, ed. cit., cc.197$^{ra}$-198$^{rb}$: «Primo id quod dicitur, non est recedendum a verbis: quia concedo, si patiatur et mens, ut in consilio Bar. et in eo patet. Item concedo quando significatum verbi est unicum: sed quando est multiplex, et ad multa trahibile, sermo est ambiguus et obscurus: ut l. quoties de verb. oblig. et l. quot. idem sermo de re du. et hoc casu propter dubietatem secundum illud significatum debemus interpretare sermonem aut verbum unicum, quod magis aptatur menti disponentis, et secundum quod magis est verisimile, disponentem sensisse».

70. Calvi, *Il contratto morale*, p. 116.

**Conclusione**

Non si è trattato, in questo esempio, di un caso dipendente da testimonianze personali e dal conseguente inserimento dei valori della comunità nella valutazione di atti, *status*, fama e reputazione. I giuristi, in questo caso, dovevano solo mettere insieme i fatti (le relazioni di parentela e l'ordine delle morti, come è stato spiegato all'inizio) con le norme ereditarie – complicate qui dal sovrapporsi di norme statutarie che modificavano quelle dello *ius commune*. Non dovevano curarsi dell'esatta identità di queste persone. Non erano neanche preoccupati di liberare l'"individualismo" e l'"autonomia" patrimoniale femminile dall'obbligata trasmissione della proprietà in linea maschile.[71] Non potevano sfuggire all'ambiguità derivante dal fatto che in questo caso era la madre, Francesca, ad aver meglio di tutti ricoperto il proprio ruolo in favore della famiglia e del lignaggio.

Il problema, in questo caso, era costituito dalla mancanza di un *haeres suus et necessarius* (un figlio *in potestate*) per questa eredità. Non era possibile unire la *persona* del morto e quella dell'erede in una sola.[72] I giuristi, tuttavia, avevano bisogno di determinare se, secondo il diritto, una parte avesse più *persona* dell'altra per ereditare. Le donne potevano essere eredi di una proprietà ma non perpetuare una famiglia esattamente come, secondo le teorie mediche, potevano nutrire ma non generare i figli.[73] La personalità giuridica, naturalmente, senza presupporre alcuna genuina personalità psicologica, è precisamente l'opposto: la "maschera" per un ruolo sociale.[74] Nel diritto medievale questo ruolo era nato in stretta unione con la famiglia. I diritti di proprietà non erano senza limitazioni (le doti erano attentamente controllate ed i figli non potevano essere privati facilmente dell'eredità), per quanto il possesso venisse trasmesso a qualcuno come garanzia per il futuro.[75] Questo era vero soprattutto a proposito del ruolo amministrativo ed usufruttuario che tipicamente ricadeva sulle vedove. La loro

71. Termini, questi, impiegati da Isabelle Chabot, *La sposa in nero. La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 421-462. L'autrice sostiene (p. 451) che a Firenze i figli maschi escludevano le figlie dall'ereditare le doti delle madri. Tuttavia, l'eredità delle doti era regolata da un diverso statuto. Si veda Kirshner: *Maritus lucretur dotem*, pp. 116-117, 133-134.

72. Cfr. Manlio Bellomo, *Erede ed eredità: diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 184-195; ed il suo *Problemi di diritto familiare nell'età dei comuni: Beni paterni e 'pars filii'*, Milano, Giuffrè, 1968.

73. Cfr. Gianna Pomata, *Legami di sangue, legami di seme: consanguineità e agnazione nel diritto romano*, «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 299-334.

74. Gurevich, *Origins of European Individualism*, p. 90.

75. Cfr. Julius Kirshner, *Baldus de Ubaldis on Disinheritance: Contexts, Controversies, Consilia*, «Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte», 27, 2000, pp. 119-214.

*persona* giuridica poteva contribuire alla funzione dell'unità familiare e alla continuità del lignaggio, pur non determinandoli. I giuristi, nel nostro caso, nel secondo decennio del XV secolo concessero chiaramente qualcosa all'esperienza della famiglia ed alla presenza delle donne. Ci si può chiedere se avrebbero fatto lo stesso alla fine del secolo, quando i *fideicommissa* e le sostituzioni divennero più comuni ed il patrimonio emerse come un tutto indivisibile.[76]

traduzione di Dolores Freda

76. Su alcuni di questi temi si veda Gigliola Di Renzo Villata, *Persone e famiglia nel diritto medioevale e moderno*, in *Digesto*, XIII, *Civile*, Torino, UTET, 1996[4], pp. 457-527.